



Dalla Segreteria Nazionale

IX° Corso bis V. Ispettori - decorrenza nomina giuridica ed economica



La Segreteria Nazionale

Prot. Nr. 43 .8/SN.20

Roma, 2 marzo 2020

OGGETTO: IX° Corso Bis Vice Ispettori – Decorrenza nomina giuridica ed economica.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali ROMA

Con la presente questa Segreteria Nazionale, preso atto di quanto segnalato dal personale interessato, richiede un intervento al fine di sanare la situazione determinatasi a seguito dell'invio dei decreti di nomina al personale interessato che indicano una decorrenza giuridica dal 28 luglio 2019 ed economica dal 11 agosto 2019.

Ricordando che il corso di accesso alla qualifica IX° bis, è stato istituito per permettere ai vincitori del concorso per 1400 Vice Ispettori, indetto nel lontano 2013 che, per varie e personali ragioni, non avevano potuto partecipare o ultimare il IX° corso di conseguire la qualifica; è opportuno specificare che alcune fattispecie riguardano colleghi che avevano già cominciato a frequentare il IX° corso ma, per gravi infortuni riconosciuti dipendenti da causa di servizio e la conseguente lunga malattia, erano stati dimessi dal corso ed ammessi, nel 2019, alla frequenza del IX° bis ricevendo oggi un decreto di nomina che appare *contra legem*.

Nello stesso decreto viene indicato, tra l'altro, CONSIDERATO: *“che i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto (Dlgs 95/2017) ...omissis... sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di questa ultima data...”*

Proprio tale dettaglio indica chiaramente che il IX° Corso Bis, essendo stato bandito in data antecedente, è sottoposto alle disposizioni del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che all'art. 27 rubricato “nomina a vice ispettore” al 5° comma recita “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies” quest'ultimo rubricato “Dimissioni dal corso”, precisamente al 5° comma, stabilisce che *“Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.”*

Premesso quanto sopra si chiede un urgente intervento al fine di sanare le posizioni evidenziate, significando che l'intervento riparatore sarà anche utile ad evitare ricorsi amministrativi che vedrebbero l'Amministrazione soccombente.

Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti.

La Segreteria Nazionale